



Comune di Campodarsego

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - N. 11

SESSIONE ORDINARIA – SEDUTA PUBBLICA DI prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA

L'anno Duemiladodici addi Tredici del mese di Aprile alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano presenti:

| COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI |
|--------------------------|----------|---------|
| 1. PATRON MIRKO | X | - |
| 2. GALLO VALTER | X | - |
| 3. MASON PAOLO | X | - |
| 4. BANO OSCAR | X | - |
| 5. ZANDARIN ANITA | X | - |
| 6. PAVIN DANIELE | X | - |
| 7. BORTOLATO CARLO | X | - |
| 8. COSTA PIERA | - | X |
| 9. NATALE ANGELA MARIA | X | - |
| 10. PATRON VINCENZO | X | - |
| 11. MARZARO FABIO | X | - |
| 12. PISTORE MARIO | X | - |
| 13. TONELLO GILIOLA | X | - |
| 14. BEDIN FIORELLA | X | - |
| 15. CAVINATO BRUNO | X | - |
| 16. RIZZIOLI LARA | X | - |
| 17. BARISON DENIS | X | - |
| 18. BAGAROLO DENIS | X | - |
| 19. CANDIOTTO PAOLA | X | - |
| 20. BEZZEGATO MARIALUISA | X | - |
| 21. BOSCHELLO CLAUDIO | X | - |

Numero totale presenti: **20** – Numero totale assenti: **1**

Partecipa alla seduta il sig. NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. PATRON VINCENZO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.: BEDIN FIORELLA - BOSCHELLO CLAUDIO - RIZZIOLI LARA.

Partecipano alla Seduta gli Assessori extra Consiglieri: COLETTI PIER ANTONIO, VECCHIATO DANIELE

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:

- Settore Servizi Amministrativi
- Settore Servizi Finanziari
- Settore Servizi Socio-Demografici
- Settore Servizi Tecnici

Viene sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria (IMP) che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

VISTO che:

- l'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione dell'IMP, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicandola a tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori disposizioni che il decreto introduce;
- in particolare il comma 2 dell'articolo 13 prevede che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (c. 2 art. 13)
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (c. 2 art. 13);
- la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 (c. 3 art. 13);
- per i fabbricati iscritti in catasto (c. 4 art. 13), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;
 - e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
- per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130 (c. 5 art. 13);
- per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 110;

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (c. 6 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (c. 7 art. 13);
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento (c. 8 art. 13);
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell' articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (c. 9 art. 13);
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (c. 10 art. 13);
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (c. 10 art. 13);
- i comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all' articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano automaticamente anche alle fattispecie di cui all' articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale) mentre è facoltà dei comuni prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all' articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente) - (c. 10 art. 13);
- il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè necessariamente attraverso il modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (c. 12 art. 13);
- restano confermate le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 che, disciplina l'IMP ripercorrendo sostanzialmente la normativa precedente ICI (c. 12 art. 12);
- per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (c. 11 art. 13);

DATO ATTO che in merito al gettito derivante dall'istituzione dell'IMP la nuova disciplina prevede che:

- sia riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 12 art. 11);

- detta quota di imposta è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria (c. 11 art. 13);
- le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);
- il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue (c. 17 art. 13);

CONSIDERATO che vi è incertezza in ordine alla riduzione che dovrà essere operata sul fondo sperimentale di riequilibrio sia in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMP, ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, sia in misura corrispondente al maggior gettito stimato ad aliquota di base, non essendo ad oggi uscito alcun decreto o circolare esplicativa;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO alla luce della considerazione sopra riportata e tenuto conto dell'incertezza esistente anche in ordine al gettito derivante dalla nuova imposta, confermare le aliquote e le detrazioni previste dalla disciplina di base riservandosi, in occasione del prossimo bilancio di previsione, una valutazione diversa sulla base del gettito effettivo;

VISTO il regolamento per la disciplina dell'IMP elaborato dal tavolo tecnico formato dai responsabili/collaboratori dell'ufficio tributi dei comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del composampierese;

EVIDENZIATO che con il suddetto regolamento ci si è avvalsi della facoltà concessa dal legislatore di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

VISTO:

- il D.Lgs. 504/1992;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.L. 201/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore servizi finanziari;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

I. Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'Imposta Municipale Propria (IMP), le aliquote e le detrazioni previste dalla disciplina di base:

| | | |
|---|-------|------------------------------------|
| | | |
| Aliquota di base (altri fabbricati, fabbricati locati, fabbricati strumentali, terreni ed aree edificabili) | 0,76% | art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 |
| Abitazione principale e relative pertinenze | 0,4% | art. 13, comma 7, del D.L. |

| | | |
|--|----------|-------------------------------------|
| | | 201/2011 |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale | 0,2% | art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 |
| Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze | € 200,00 | art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 |

- II.** Di approvare il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, così come elaborato dal tavolo tecnico formato dai responsabili/collaboratori dell'ufficio tributi dei comuni appartenenti alla Federazione dei Comuni del Camposampierese che prevede l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e a condizione che la stessa non risulti locata (ALLEGATO A).
- III.** Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa all'Albo pretorio on-line, ed all'invio, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- IV.** Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'anno 2012.
- V.** Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

~~~~~

Il Presidente dà la parola all'Assessore al Bilancio Mario Pistore, affinché illustri l'argomento.

L'Assessore Pistore relaziona al Consiglio descrivendo le caratteristiche dell'imposta municipale propria e illustrando la proposta di regolamento.

La Consigliera Bezzegato chiede alcuni chiarimenti sul regolamento.

1. Relativamente all'art. 7, comma 1, ritiene che non sia corretto estendere l'esenzione anche agli immobili della Federazione dei Comuni del Camposampierese, in particolare per immobili non destinati all'utilizzo per scopi istituzionali. Chiede un chiarimento su quali siano gli immobili di proprietà della Federazione.
2. Chiede quali sono gli immobili che rientrano nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
3. Chiede chiarimenti sul significato dell'art. 8, comma 2.

L'Assessore Pistore, relativamente al primo punto, risponde che verificherà se la Federazione è proprietaria di immobili.

Rispetto al secondo punto legge l'elenco dei fabbricati che rientrano nelle categorie da E/1 a E/9.

Relativamente al terzo punto, lascia la parola alla dott.ssa Elena Ambrosi, Responsabile dei Servizi Finanziari.

La dott.ssa Ambrosi spiega che è una previsione che riprende la normativa nazionale: significa che per i fabbricati tenuti a disposizione, quindi non locati, l'Amministrazione non può aumentare l'aliquota base per compensare il minore introito derivante da una detrazione superiore a 200 euro.

Il Sindaco dichiara che la Federazione attualmente non possiede nessun immobile e opera dislocando il personale all'interno delle varie sedi comunali, con l'ausilio dei sistemi informatici in rete.

La dott.ssa Ambrosi informa che sono in itinere una serie di emendamenti al decreto sulla semplificazione tributaria che prevedono alcune modifiche, tra cui l'esenzione sugli immobili di proprietà del Comune anche se non destinati ad attività istituzionale.

La Consigliera Bezzegato, a motivo di questa bozza di decreto sulla semplificazione tributaria, propone di togliere dall'art. 7, comma 1, la parte che inizia con "La predetta esenzione..." fino alla fine della frase.

Il Sindaco ritiene che sia meglio, per ora, adottare il regolamento così come proposto, perché dopo l'approvazione del citato decreto sarà sicuramente necessario apportare alcune modifiche. Inoltre questo testo è uguale per tutti i Comuni della Federazione.

La Consigliera Bezzegato comunica di aver interpellato gli altri Comuni i quali stanno aspettando il decreto definitivo per approvare il regolamento e prevedono che la seconda frase dell'art. 7 comma 1 sarà da eliminare.

La dott.ssa Ambrosi spiega che il testo del regolamento è il frutto di un lavoro di equipe, guidato dal dott. Giordano, che è una persona competente in materia giuridica. Dichiaro che è vero che gli altri Comuni non hanno ancora approvato il regolamento e neppure il bilancio, ma l'Amministrazione ha scelto di procedere per poter approvare il bilancio.

La Consigliera Bezzegato ribadisce che la sua proposta si riferisce ad eliminare una sola riga, che non comporterebbe modifiche sostanziali.

Afferma poi di ritenere troppo ambigua la frase della delibera che recita: *"Ritenuto opportuno e necessario alla luce della considerazione sopra riportata e tenuto conto dell'incertezza esistente anche in ordine al gettito derivante dalla nuova imposta, confermare le aliquote e le detrazioni previste dalla disciplina di base riservandosi, in occasione del prossimo bilancio di previsione, una valutazione diversa sulla base del gettito effettivo"*. Anche se non è ancora stato approvato il decreto sulla semplificazione tributaria, si è comunque in possesso di alcune informazioni che possono permettere di fare delle previsioni di massima sull'ammontare del gettito: è stato approvato il PAT, si conoscono in modo analitico quali sono gli immobili del territorio, c'è un'anagrafica che permette di sapere quante sono le famiglie con figli di meno 26 anni residenti con loro.

La dott.ssa Ambrosi risponde che è stato difficile elaborare stime precise per vari motivi. Si è lavorato su banche dati, predisposte da terzi, datate 2008, quindi non attuali, perché l'attività di accertamento ICI è ferma a metà dell'anno 2009. Si è dovuto tener conto del fatto che molte delle precedenti esenzioni ora non sono più previste e ci sono numerose situazioni non più controllabili, ad es. la casa concessa in comodato d'uso gratuito ai figli. Il controllo anagrafico è stato fatto ed è stata elaborata una stima prevedendo la peggiore delle ipotesi per essere prudenti. Inoltre c'è incertezza anche per quanto riguarda i tagli dei trasferimenti statali, perché potrebbero essere calcolati con una modalità che tiene conto dei dati catastali, che non sono affatto aggiornati.

La Consigliera Bezzegato afferma che è grave utilizzare una banca dati obsoleta, datata 2008 e tra l'altro non predisposta nemmeno dal Catasto. Dichiaro che comprende la difficoltà ma esprime comunque una preoccupazione.

La Consigliera Candiotta chiede un chiarimento sulle aliquote.

L'Assessore Pistore risponde che l'aliquota base che verrebbe applicata a tutti i fabbricati è dello 0,76%. C'è poi un'aliquota ridotta dello 0,4 % sulle abitazioni principali e le loro pertinenze, e un'aliquota ridotta dello 0,2% sui fabbricati rurali ad uso strumentale.

La Consigliera Candiotta chiede se, al di là del regolamento, si è pensato di adottare delle agevolazioni o diversificazioni per alcune situazioni particolari.

L'Assessore Pistore spiega che si è scelto di non prendere in considerazione la possibilità di ridurre le aliquote previste dalla normativa nazionale, perché questo avrebbe comportato l'impossibilità di far quadrare il bilancio, ma anche di non intervenire in aumento.

Il Sindaco precisa che il regolamento è uguale per tutti i Comuni, ma ogni Comune è libero di decidere in merito alla determinazione delle aliquote.

La Consigliera Candiotta dichiara che nel bilancio dell'anno scorso questa imposta non era presente, ma il Comune ha lavorato ugualmente. La domanda riguardava eventuali agevolazioni non per tutti, ma solo per alcune situazioni particolari che necessitano di particolare attenzione.

La dott.ssa Ambrosi spiega che il termine tecnico per approvare le aliquote è stato prorogato al 30 giugno. Quindi ci sarà ancora tempo per apportare delle eventuali modifiche, una volta verificata l'entità dei tagli sui trasferimenti statali.

La Consigliera Candiotta chiede se c'è la volontà di prevedere delle spese per aiutare alcune situazioni di difficoltà. Anche se le entrate sono incerte, almeno sulle spese è importante essere puntuali.

Il Sindaco spiega che si sta parlando del regolamento e delle aliquote. Il resto verrà discusso in sede di approvazione di bilancio. Anticipa comunque che è stato difficile far quadrare un bilancio con 770.000 euro di trasferimenti statali in meno, senza aumentare le aliquote.

Il Presidente legge il dispositivo della proposta di delibera.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione.

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Udita la relazione e i successivi interventi dei Consiglieri Comunali,

### **DELIBERA**

Di approvare, come approva, la suesposta proposta di deliberazione che riporta la seguente votazione:  
voti favorevoli 16,  
contrari 0,  
astenuiti 4 (Bagarolo, Candiotta, Bezzegato, Boschello)  
legalmente espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

Il Presidente pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione che riporta la seguente votazione:  
voti favorevoli 16,  
contrari 0,  
astenuiti 4 (Bagarolo, Candiotta, Bezzegato, Boschello)  
legalmente espressi per alzata di mano dai n. 20 Consiglieri presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente.

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA SUA DISCIPLINA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/8/2000 si esprime parere:

• **in ordine alla regolarità tecnica:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

**data parere: 26-03-2012**

Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Elena Ambrosi

• **in ordine alla regolarità contabile:**

favorevole     sfavorevole     condizionato     non dovuto

**data parere: 26-03-2012**

Il Responsabile del Servizio  
d.ssa Elena Ambrosi

- per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

**VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.**

IL PRESIDENTE  
Vincenzo Patron

IL SEGRETARIO COMUNALE  
d.ssa Natalia Nieddu

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Pubb.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, decorrenti da oggi.

Addi'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI  
AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

Li'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI  
d.ssa Marina Cagnin